**Codice della strada: le novità operative approvate con la Legge di Stabilità 2016**

***di Marco Massavelli***

***Vice Comandante Polizia Municipale Druento (TO)***

La Legge di Stabilità per il 2016, come ogni anno, ha introdotto alcune importanti novità in materia di codice della strada e circolazione stradale.

Con questo approfondimento si vuole fissare l’attenzione sull’importante modifica introdotta all’articolo 201, codice della strada.

In particolare, al comma 1-bis, che elenca i casi nei quali la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati devono essere notificati semplicemente gli estremi della violazione, senza obbligo di indicazione dei motivi che non hanno reso possibile la contestazione immediata, in quanto già definiti *in re ipsa* dalle lettere contenute nel comma 1-bis stesso, la lettera g-bis è stata arricchita dall’inserimento degli articolo 80 e 193.

La norma modificata, in vigore dal 1° gennaio 2016, risulta così scritta:

***Articolo 201, codice della strada***

*1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:  
  g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli* ***80,*** *141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171,* ***193,*** *213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.*

Viene così legittimato l’accertamento in remoto (senza obbligo di contestazione immediata) delle violazioni dell’articolo 80, codice della strada (circolazione con veicolo non sottoposto a revisione periodica) e dell’articolo 193, codice della strada (circolazione con veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria) attraverso appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.

Operativamente, quindi, al passaggio di un veicolo, ove presente un dispositivo per il rilevamento delle violazioni di cui agli articoli 80 e 193, codice della strada, che risulti non in regola, rispetto al controllo effettuato dall’apparecchiatura presso le banche dati della Motorizzazione, sarà possibile notificare il verbale di contestazione della violazione direttamente al proprietario del veicolo o ad altro soggetto di cui all’articolo 196, codice della strada.

Da segnalare che il c.d. decreto concorrenza, in discussione in Parlamento per l’approvazione definitiva prevede già una analoga modifica dell’articolo 201, codice della strada.

La riforma dell’articolo 201, prevista dal decreto concorrenza risulta molto più articolata e completa, in quanto introduce al comma 1-bis, la nuova lettera g-ter) e un nuovo comma 1-quinqies, che riguardano specificatamente l’accertamento della violazione di cui all’articolo 193, codice della strada.

***Decreto Concorrenza***

***Articolo 201, codice della strada***

*1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:  
g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.*

*1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 193.*